

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, AGRIMI, BALDI, BARBARO, BAUSI, BEORCHIA, BOMPIANI, BUSSETI, CACCHIOLI, COCO, COSTA, CRAVERO, DE CAROLIS, DEL NERO, LAPENTA, LOMBARDI, RAMPA, RIZZO, ROSI, RUFFINO, TRIFOGLI, MEZZAPESA, BORGHI, AMADEO, CODAZZI Alessandra, SALERNO, CERVONE, COLOMBO Vittorino (Veneto), GRAZIOLI, BOMBARDIERI, VETTORI, TODINI, MAZZOLI, PACINI, COLLESELLI, MANENTE COMUNALE, CERAMI, GIOVANNIELLO, DELLA PORTA, AVELLONE, REBECCHINI, MARCHETTI, ROMEI, ASSIRELLI, VITALE, SIGNORELLO, TONUTTI, ALETTI, D'AMICO, MURMURA, MANCINO, GRASSINI, GUSSO, CENGARLE, LONGO, BEVILACQUA, FOSCHI, SANTI, BARBI, ROSSI Gian Pietro Emilio, VALIANTE, RIPAMONTI, CARBONI, de' COCCI, COLELLA, PALA, NOÈ, RICCI, SCARDACCIONE, GONELLA, GIROTTI, TOROS, SPEZIA, SANTONASTASO, DERIU, ORLANDO, ACCILI, SEGNANA, ANDREATTA, ANDÒ, DEGOLA, TRUZZI, SARTI e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1977

Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati

ONOREVOLI SENATORI. — È pervenuta dalla Camera dei deputati la proposta di legge concernente l'aborto. Non è questa la sede per rinnovare le riserve e l'opposizione al testo votato nell'altro ramo del Parlamento, ma non possiamo esimerci dal constatare l'ottica esclusivamente abortista del medesimo, come se la donna, che si pone nel dubbio se continuare o meno la gravidanza, debba

obbligatoriamente scegliere per un rifiuto di essa.

Uno degli aspetti più preoccupanti della proposta di legge è dato, sul piano sociale, dall'assenza totale di una posizione seria e meditata che si proponga di portare un aiuto a chi intende confermare il diritto alla vita della creatura che porta in grembo e correlativamente dalla mancanza di una previ-

sione di strutture che possano fornire alla donna assistenza ed aiuto.

Non si può parlare dell'aborto e discutere su di esso senza porsi il problema preventivo di che cosa si debba fare per eliminare le cause che inducono una donna ad abortire e senza preoccuparsi di portare la popolazione ad una procreazione cosciente e responsabile.

Noi riteniamo che un discorso siffatto debba avere la sua sede naturale nei consultori familiari e per questo presentiamo il presente disegno di legge.

Altre forze politiche hanno già evidenziato attivamente, nel dibattito che si è svolto alla Camera, l'opportunità di utilizzare i consultori; tutte le forze politiche concordano nel dire che occorrono strutture per una procreazione responsabile. È questa l'occasione per dimostrare con i fatti l'assenza di intendimenti demagogici o a facile effetto e realizzare concretamente quei presupposti di cui tanto si è parlato.

Il potenziamento dei consultori familiari costituisce una delle risposte positive che la Democrazia cristiana intende dare nel quadro di una politica volta a rimuovere le cause che possono indurre la donna all'aborto.

A tal fine è opportuno che ad essi sia esplicitamente affidato il compito, innanzitutto, di informare la donna sui diritti ad essa spettanti a norma delle leggi vigenti a tutela della maternità e dell'infanzia e sui servizi socio-sanitari-assistenziali offerti dalle strutture operanti sul territorio. Qualora le prestazioni necessarie a rimuovere lo stato di disagio in cui versa la donna o la coppia non siano già offerte da dette strutture, ai consultori familiari sarà affidato il compito di individuare, d'accordo con la donna e con la famiglia, l'intervento necessario da realizzare attraverso un fondo *ad hoc* finanziato dallo Stato. Il compito del consultorio non si esaurisce però solo nel prestare assistenza alla donna in gravidanza; ad esso riteniamo debba essere affidata anche un'iniziativa concreta in ordine alla vita futura del bambino, qualora i genitori non siano in grado di assumere i doveri connessi con l'esercizio della potestà che ad essi

spetta. L'immediatezza della segnalazione al tribunale per i minorenni, cui segue la dichiarazione dello stato di adottabilità, garantisce la salvaguardia dei diritti del concepito quale essere umano.

Queste alcune delle risposte che la Democrazia cristiana ha dato ed intende dare nell'immediato futuro al fine di rimuovere, in una logica di rispetto della vita e della persona, le cause che possono indurre la donna all'aborto.

È questa che passa attraverso l'azione sul costume e sulle strutture sociali l'unica via che può di fatto contribuire a ridurre il ricorso all'aborto, visto che i Paesi che hanno scelto la via della liberalizzazione hanno già dovuto constatare il fallimento dell'obiettivo che si proponevano.

Proponiamo pertanto la predisposizione di mezzi e strutture adeguate per la consulenza e l'assistenza alla famiglia ed alla coppia, la programmazione di adeguati aiuti per le famiglie economicamente meno favorite, l'assistenza tecnica specifica per la maternità difficile. Il tutto attraverso un'integrazione delle competenze dei consultori creati con la legge n. 405 del 1975.

Si è certi che l'approvazione del disegno di legge contribuirebbe in maniera determinante non solo alla maturazione della coscienza sociale dei cittadini, ma all'eliminazione di quel doloroso, drammatico problema che è l'aborto clandestino.

Di esso la Democrazia cristiana, attraverso i presentatori del presente disegno di legge, si fa carico come di un grave problema sociale e sanitario, ben conscia che esso non può essere risolto attraverso leggi di depenalizzazione dell'aborto, ma con la predisposizione di strumenti di prevenzione sociale del tipo di quelli indicati, che concorrono a creare le condizioni perchè si possa realizzare una effettiva preparazione a tutti i livelli sociali per una paternità e maternità responsabile.

Non pensiamo di dover aggiungere altro: ci auguriamo soltanto di avere un generale consenso, dal quale potremo trarre favorevoli auspici per il futuro della nostra nazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La legge garantisce e tutela la vita umana dall'atto del concepimento.

A tal fine promuove l'istituzione e lo sviluppo di servizi sociali, assistenziali, sanitari e culturali anche in ordine alla procreazione consapevole e responsabile e realizza interventi diretti a rimuovere le condizioni di ordine psico-fisico, economico, sociale ed ambientale che possono ostacolare la piena realizzazione del diritto alla vita e l'armonico sviluppo della persona umana.

Art. 2.

La legge 29 luglio 1975, n. 405, è modificata con l'aggiunta degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

Art. 3.

I consultori familiari contribuiscono inoltre a garantire il diritto alla vita del concepito.

A tal fine forniscono direttamente l'assistenza psicologica e sociale della donna in stato di gravidanza e propongono all'ente locale competente gli interventi per l'assistenza economica, qualora la gravidanza e la nascita del figlio creino alla donna o alla famiglia problemi che, per la loro gravità, non siano superabili autonomamente e neppure attraverso il ricorso agli interventi già garantiti dalle leggi dello Stato e delle Regioni e forniti dalle strutture operanti nel territorio.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria e dell'assistenza, gli interventi economici previsti dal precedente comma competono alla provincia.

Art. 4.

I consultori informano la donna sui diritti ad essa spettanti a norma delle leggi vigenti a tutela della maternità e dell'infanzia e sui servizi sociali, sanitari ed assistenziali offerti dalle strutture operanti nel territorio.

Art. 5.

Gli interventi di cui all'articolo 3 devono, in via prioritaria, realizzarsi attraverso il nucleo familiare nel normale ambiente di vita e devono essere sempre concordati con la donna e la famiglia.

Art. 6.

Qualora, malgrado gli interventi dei servizi sociali, sanitari, assistenziali e dei consultori familiari ai sensi della presente legge, la coppia o, in mancanza di matrimonio e quando il rapporto non sia accertabile, la donna dichiara di non essere in grado di assumere le responsabilità derivanti dall'esercizio della potestà dei genitori, il consultorio ne informa il presidente del tribunale per i minorenni il quale, verificate immediatamente le condizioni, dispone per l'affidamento preadottivo del bambino all'atto stesso della nascita e per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

In caso di contrasto tra i coniugi o fra la coppia, motivato da una diversa valutazione dello stato di difficoltà che il nucleo familiare si trova ad affrontare, è competente a decidere il tribunale per i minorenni il quale dovrà pronunciarsi nell'interesse del concepito e sempre al fine di garantirgli il rispetto del diritto alla vita.

Art. 7.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, nel caso che la donna in stato di gravidanza non goda dell'assistenza sanitaria gratuita per le prestazioni di cui essa ha bisogno, tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza, nonchè le spese per il parto, sono a carico della Regione nella quale la donna richiama l'anzidetta assistenza.

Art. 8.

L'aborto procurato è un atto di soppressione della vita umana e non può essere

mai usato come mezzo di controllo delle nascite.

Ove la donna in stato di gravidanza si trovi in situazioni di particolari difficoltà di carattere psicologico, economico, sociale o familiare, i consultori familiari di cui alla legge 20 luglio 1975, n. 405, accertatane la consistenza, predispongono un completo piano di assistenza, nelle finalità e secondo le modalità di cui agli articoli precedenti della presente legge, utilizzando ogni risorsa e sollecitando gli opportuni interventi della Regione o degli altri enti competenti e delle organizzazioni di solidarietà civile.

Con il consenso della donna il consultorio prende contatti con i familiari della stessa e in particolare, ove possibile, con il padre del concepito, onde sollecitarne l'adempimento dei doveri morali e materiali.

Il consultorio concorre a promuovere nella donna la consapevolezza che l'aborto volontario è atto di soppressione di una vita umana e la informa sul grado di sviluppo del concepito e sui rischi che l'intervento abortivo comporta.

Ove esista un proposito di aborto, il consultorio ne approfondisce le motivazioni e aiuta la donna a superarle.

Art. 9.

Per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli precedenti, il fondo di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di lire 50 miliardi annui.

Tale stanziamento, che deve essere ripartito fra le Regioni in base agli stessi criteri di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dovrà essere gestito autonomamente dalle Regioni e dalle province.

Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.